

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

ogni incertezza, e a far accettare senza difficoltà i proposti articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Ho chiesto la parola, onorevole presidente, per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ma non credo che vi sia nulla da imputare contro la esecuzione del regolamento. Siamo nella discussione dell'articolo 2, e gli oratori sono chiamati a parlare nell'ordine in cui sono iscritti.

MELCHIORRE. Lasci che io dica due parole.

PRESIDENTE. Ma su di che?

MELCHIORRE. Quando mi lasci parlare, dirò perchè faccio appello al regolamento.

PRESIDENTE. Non trovo che ci abbia a fare nulla qui questo appello al regolamento.

MELCHIORRE. Mi permetta che io lo dica.

Io ho chiesto la parola per un appello al regolamento prima che avesse parlato l'onorevole guardasigilli e prima che avesse parlato l'onorevole Pierantoni...

PRESIDENTE. Sì, ma entri in materia. È un vero esordio quello che ora fa.

MELCHIORRE... ed io credo che l'appello al regolamento abbia la precedenza, anche nel caso che voglia parlare il ministro.

PRESIDENTE. Ma le ripeto che è un esordio questo; entri in materia.

MELCHIORRE. Ora l'onorevole Carancini ha parlato sull'articolo secondo. Dopo che egli ebbe finito di parlare, ha chiesto la parola l'onorevole relatore della Commissione, e credo che egli non aveva il diritto di parlare a preferenza degli altri che sono iscritti. Poi ha chiesto la parola l'onorevole Pierantoni, e gli si è accordata, e poi infine ha chiesto la parola l'onorevole guardasigilli, che io sento sempre con piacere, ma dico che hanno parlato contro le disposizioni del regolamento.

PRESIDENTE. I ministri hanno diritto di parlare tutte le volte che lo chiedono, e sempre precedono i deputati. Quindi il regolamento è stato osservato.

MELCHIORRE. Ma per gli altri oratori, no.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Pierantoni era iscritto, come erano iscritti l'onorevole Nocito e l'onorevole Carancini, prima di lei. Quindi il regolamento è stato osservato. Se lei venisse qui alla Presidenza, vedrebbe le iscrizioni, e si persuaderebbe che tutto cammina in regola.

MELCHIORRE. Ma io ho chiesto la parola ed era iscritto sull'articolo.

PRESIDENTE. Ella è in errore.

MELCHIORRE. Quando lei lo dice, non lo posso contestare.

PRESIDENTE. È da ieri...

MELCHIORRE. Però io mi era iscritto.

PRESIDENTE. Lei era iscritto per parlare nella discussione generale, e poi alla discussione generale ha rinunciato.

MELCHIORRE. Ma io era iscritto sull'articolo...

PRESIDENTE. Io lo trovo cancellato; e poi volle parlare nella discussione generale, ma essendo tardi, vi rinunziò.

MELCHIORRE. Io rispetto l'autorità del presidente, ed ubbidisco; ma non sono convinto, nè persuaso.

PRESIDENTE. Me ne dispiace grandemente; la Camera però è persuasa che quello che dico è la verità.

L'onorevole Nocito, ha facoltà di parlare.

NOCITO. Ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni sull'articolo secondo di questo progetto di legge.

Le mie osservazioni si riassumono nel seguente emendamento che ho proposto in sostituzione degli articoli 2 e 3 del progetto di legge.

L'emendamento è così concepito:

« § 1. L'arresto personale è mantenuto pei debitori di mala fede, e per la esecuzione delle condanne pronunziate anche da giudici civili al risarcimento dei danni ed alle riparazioni derivanti da un crimine o da un delitto contro gli autori o complici del medesimo.

« § 2. In questi casi saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice civile, ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno, computando un giorno di arresto per ogni dieci lire di riparazione o di danno. Nel caso di provata insolvibilità l'arresto decretato sarà diminuito della metà. »

Spiego le ragioni del mio emendamento, e spiegandolo domando il passaporto a coloro che si fanno uscire per la porta dell'articolo 1, o che si fanno entrare per quella dell'articolo 2.

Io trovo che per la porta dell'articolo 1 si fanno uscire coloro i quali sono stati condannati per l'inadempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo o da spoglie, ancorchè il fatto non costituisca un reato; coloro che volontariamente contravvennero ad inibizioni giudiziali, per l'inadempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione; coloro che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, e per giudiziale incarico hanno in proprio potere documenti, carte, danari, od altri oggetti, per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.

Da ultimo si fanno uscire i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e prepò-